

BGer 9C_464/2011 vom 18. Mai 2012

Bundesgericht, 2012-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_464_2011

FR: TF 9C_464/2011 du 18 mai 2012

IT: TF 9C_464/2011 del 18 maggio 2012

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

E. 1.2

Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

E. 2

Tema del contendere è la riduzione del grado di invalidità dell'assicurato in via di revisione con conseguente riconoscimento di una mezza rendita di invalidità invece della rendita intera precedentemente erogata.

E. 2.1

Con il giudizio impugnato la Corte cantonale ha confermato la decisione amministrativa contestata, stabilendo che sia le singole perizie allestite dal dottor J._____, psichiatra, e dal dottor M._____, ortopedico, poste alla base del referto del Servizio X._____, sia quest'ultimo rapporto del 30 novembre 2006 rispettano i principi sanciti dalla

giurisprudenza federale in materia di valore probatorio, in quanto affidabili e concludenti. Il Tribunale adito ha pertanto considerato l'assicurato abile al lavoro al 50% e ha ritenuto corretto ridurre il grado di invalidità al 50%.

E. 2.2

Dal canto suo l'assicurato adduce in primo luogo che la perizia del Servizio X. _____ non sarebbe attendibile, in quanto il referto redatto dal dottor J. _____ sarebbe carente nell'anamnesi e non avrebbe sufficientemente motivato il miglioramento attestato. In secondo luogo la documentazione medica posta alla base del provvedimento, emanato nel 2010, non sarebbe attuale, in quanto troppo datata, risalendo al 2006. Il ricorrente censura, infine, il fatto che non sarebbe mai stata valutata la reintegrazione parziale nella vita lavorativa tramite un confacente periodo introduttivo, come previsto dalla giurisprudenza.

E. 3.1

Preliminarmente va evidenziato che al ricorso è allegata una perizia del dottor U. _____, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, chirurgia generale e traumatologia, datata 2 giugno 2011, dalla quale emergerebbe che nel 2010 lo stato di salute era ben lungi dal corrispondere a quello indicato nel 2006 dal Servizio X. _____, l'inabilità essendo pari al 100%. Tuttavia il documento è posteriore al giudizio impugnato e non può dunque essere considerato perché si riferisce a un tema processuale (inabilità lavorativa) di per sé già trattato dall'istanza precedente (Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). Il ricorrente non spiega del resto neppure le ragioni che gli avrebbero impedito di produrre prima un simile attestato.

E. 3.2

Similmente l'affermazione ricorsuale secondo cui non sarebbe mai stata valutata la reintegrazione parziale nella vita lavorativa tramite un confacente periodo introduttivo, come previsto dalla giurisprudenza, oltre a essere di dubbia pertinenza, è inammissibile poiché nuova e poiché l'insorgente non spiega in quale misura l'allegazione sarebbe stata motivata dalla decisione impugnata, condizione imprescindibile per ritenere eccezionalmente ammissibile un fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF).

E. 4.1

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGa ; art. 88a e 88bis OAI ; DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 4.2

Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si

sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti).

E. 4.3

Nel contestare la valutazione delle istanze precedenti, il ricorrente si limita in gran parte a riprendere testualmente le considerazioni espresse in sede cantonale e non si confronta di riflesso, come dovrebbe, con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale. In questa misura il ricorso pone evidenti problemi di ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244). Ma anche a prescindere da questa considerazione e nei limiti della loro ammissibilità, le contestazioni ricorsuali non permettono di concludere che l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta contrapporre la propria opinione personale - quand'anche possa apparire sostenibile o addirittura preferibile - per qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte il ricorrente.

E. 4.3.1

In particolare non rende qualificatamente censurabile la valutazione del primo giudice il fatto di essersi fondato sulla perizia 23 novembre 2006 del dottor J._____ per risolvere la questione della (in)capacità lavorativa residua in ambito psichiatrico. Il giudice di prime cure ha infatti spiegato e tutelato le ragioni per le quali l'amministrazione aveva deciso di fare capo a una seconda valutazione psichiatrica dopo quella emessa il 26 settembre 2006 dal dottor B._____. Quest'ultimo - alle cui considerazioni si richiama l'insorgente per sostenere la sua tesi - aveva infatti espressamente indicato di non disporre degli elementi sufficienti per definire l'incapacità lavorativa ritenendo indispensabili degli esami psicometrici. Il fatto che il primo giudice abbia pertanto ritenuto il referto del dottor B._____ inconcludente e abbia avallato la decisione dei periti del Servizio X._____ di disporre detti esami supplementari (a cura del dottor Moretti) commissionando in seguito una nuova valutazione specialista al dottor J._____ non appare certamente arbitrario. Così come la conclusione del primo giudice in merito al tema in discussione non può dirsi arbitraria per la pretesa assenza di una anamnesi nel referto del dottor J._____. Il perito psichiatrico ha infatti ripreso le informazioni in atti contenute nei precedenti referti, compreso quello recente del dottor B._____, che sembravano del resto coincidere. Per il resto, non potendosi prevalere di documentazione specialistica di senso contrario, l'insorgente si limita in sostanza a contrapporre la propria valutazione personale a quella peritale, la quale ha chiaramente individuato un miglioramento dello stato di salute psichico riconducibile alla scomparsa, nel corso degli anni, di una serie di sintomi attinenti alla sindrome posttraumatica da stress precedentemente posta, seppure con una trasformazione più importante segnatamente sul piano somatoforme.

E. 4.3.2

Quanto al lungo periodo di tempo intercorso tra la perizia del Servizio X._____ del 30 novembre 2006 e la decisione di riduzione della rendita del 4 ottobre 2010, è sufficiente il rilievo che l'insorgente non ha fatto valere alcun elemento medico suscettibile di indicare che tra il 2006 e il 2010 vi sia stata una modificazione della situazione valetudinaria, nel senso di un suo peggioramento. Neppure sembrerebbe essere stato seguito il programma

psicoterapico prospettato in occasione della perizia del Servizio X._____. Anche per questa ragione la conclusione del primo giudice di fondarsi sulle valutazioni del Servizio X._____, peraltro successivamente confermate dai medici del servizio medico regionale dell'AI, non è manifestamente censurabile.

E. 5

Ne discende che il ricorso dev'essere respinto nei limiti della sua ricevibilità. A seguito del riconoscimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (decreto del 17 agosto 2011), le spese giudiziarie sono provvisoriamente prese a carico dalla cassa del Tribunale. Il ricorrente viene però reso attento che qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuto a risarcirle (art. 64 cpv. 4 LTF). Per lo stesso motivo, l'avvocato Sciuchetti ha diritto a una indennità a titolo di patrocinio d'ufficio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.